SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

1987

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero dei trasporti

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero del bilancio e della programmazione economica

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

Testo aggiornato della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

87A0033

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

Immobiliare Stelfo, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1986.

Chimica Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

Texma, società per azioni, in Tezze di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1986.

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1986 (deliberazione assembleare 7 giugno 1971).

L.I.P. - Lavorazione italiana pellami, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1986 (deliberazione assembleare 7 febbraio 1973).

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni «"E" Tasso variabile - 1982» sorteggiate il 15 dicembre 1986.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni «"F" Tasso variabile - 1983» sorteggiate il 15 dicembre 1986.

Conter control center, società per azioni, in Como: Obbligazioni «"G" Tasso variabile - 1984» sorteggiate il 15 dicembre 1986.

S. Bigagli & C., società per azioni, in Prato: Estrazione di obbligazioni «1982/1987».

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1986.

Torino Calcio, società per azioni, in Torino: Obbligazioni «Torino Calcio S.p.a. 1978/1987» sorteggiate il 5 dicembre 1986.

C.F. & L. - Compagnia finanziaria & Leasing, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

Fiam, società per azioni, in Rovellasca: Obbligazioni «18% - 1983» sorteggiate il 12 dicembre 1986.

Immobiliare Le Fonti, società per azioni, in Prato: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1986.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni , in Capolona (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1986.

Immobiliare Nova, società per azioni, in Varese: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1986.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1986.

Residence Mallia, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

Figli di Pietro Rodeschini, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1986.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1986.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1986, n. 942.

Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono iscritte nei bilanci:

a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi.

2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426/1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 è il seguente:

«Art. 7. — Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987».

Note all'art. 1, comma 2:

— Il D.L. n. 255/1981 reca: «Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università». (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1981).

— Il D.L. n. 283/1981 reca: «Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione». (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1981).

— La legge n. 426/1982 reca: «Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato».

— Il D.P.R. n. 23/1982 reca: «Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il D.P.R. n. 149/1982 reca: «Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 426/1982, è il seguente:

«Art. 4. — Con effetto dal 1° gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, è

valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria	L 4.905
quarta categoria	» 4.971
quinta categoria	» 5.039
sesta categoria	» 5.130
settima categoria	» 5.255

Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo è valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti della Azienda».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1355):

Presentato dal sen. SAPORITO ed altri il 21 maggio 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 25 marzo 1986; 3, 23 aprile 1986.

Relazione scritta annunciata il 6 maggio 1986 (atto n. 1355/*A* relatore: sen. GARIBALDI).

Esaminato in aula e approvato il 1° ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4034):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 15 ottobre 1986, con pareri delle commissioni V, IX e X.

Esaminato dalla I commissione il 26 novembre 1986; 3, 16 dicembre 1986 e approvato il 18 dicembre 1986.

87G0023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1987, n. 4.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 7 gennaio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 gennaio 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. A partire dal 10 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 84.096 a L. 83.574 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.409,60 a L. 8.357,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 81 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 4

87G0025

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per disinfestazione dei locali, sede degli uffici, e per trasferimento degli stessi in altre sedi, devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro ed IVA, è accertato come segue:

In data dal 3 al 14 novembre 1986:

regione Sicilia: ufficio del registro di Nicosia.

In data 15, 17 e 18 novembre 1986:

regione Toscana: ufficio del registro di San Miniato.

In data 22 novembre 1986:

regione Calabria: ufficio del registro di Palmi.

In data dal 28 novembre al 2 dicembre 1986:

regione Marche: ufficio del registro di Fermo.

In data dal 29 novembre al 1° dicembre 1986:

regione Liguria: ufficio IVA di Imperia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A0085

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 dicembre 1986.

Caratteristiche tecniche dei veicoli in conformità alla direttiva n. 85/3 del 19 dicembre 1984

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, primo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818;

Visti gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942 - Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, ed in particolare l'art. 12, nel quale, in applicazione delle norme della legge n. 942/1973, è previsto il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive CEE approvate in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli;

Viste le direttive CEE 19 dicembre 1984, n. 85/3; 24 luglio 1986, n. 86/360; 24 luglio 1986, n. 86/364 con cui sono stabiliti i pesi, le dimensioni ed altre caratteristiche tecniche dei veicoli atti al trasporto di merci;

Considerato che l'applicazione delle norme contenute nelle predette direttive consente: di aumentare la capacità di trasporto dei veicoli, in termini di volume; di stabilire, per i vettori italiani, condizioni di parità con i vettori esteri, i cui Stati già hanno dato esecuzione alle direttive citate; di far diminuire l'incidenza del costo del trasporto, per unità di prodotto trasportato;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli impiegati nei trasporti intercomunitari su strada non devono superare i limiti massimi di peso e dimensioni specificati nell'allegato I alla direttiva n. 85/3 del 19 dicembre 1984, con le modifiche previste nell'art. 1, paragrafo 3), della direttiva n. 86/360 del 24 luglio 1986.

Art. 2.

La lunghezza massima dell'autotreno, pari a 18 m, a norma dell'allegato I, 1.1, alla direttiva n. 85/3, è quella del complesso disposto in linea retta, a norma del punto I dell'allegato alla direttiva n. 86/364 del 24 luglio 1986.

L'autotreno può essere realizzato in modo da superare, in curva, il limite suddetto, a condizione che siano osservati i limiti della fascia d'ingombro, avente il raggio esterno di 12,50 m e quello interno di 5,30 m, a norma del punto 1.5 dell'allegato I alla direttiva n. 85/3.

I veicoli costruiti in applicazione delle disposizioni suddette sono omologati a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 942 e delle rispettive disposizioni di esecuzione, anche per quanto riguarda gli organi di traino.

Art. 3.

A norma del punto 1.1, dello stesso allegato alla direttiva citata nell'art. 1, la lunghezza massima dell'autoarticolato è di 15,50 m.

Purché sia rispettato il limite di cui al comma precedente, la lunghezza massima del semirimorchio può superare quella di 12,50 m fissata nell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di abbinamento dei semirimorchi per targa, per tipo o per classe.

Per l'omologazione dei veicoli trattori e dei semirimorchi costruiti in applicazione delle disposizioni suddette, si osservano le norme della citata legge n. 942/1973 e quelle sulla fascia d'ingombro specificata nell'articolo precedente.

Art. 4.

La larghezza di 2,50 m degli autoveicoli isolati, autotreni ed autoarticolati, allestiti con carrozzeria rispondente alle prescrizioni tecniche sull'accordo internazionale A.T.P., le cui dimensioni e masse non superino quelle massime stabilite negli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modificazioni previste dagli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, o quelle massime stabilite nelle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360, si misura con la tolleranza del quattro per cento.

Art. 5.

Per i veicoli impiegati nei trasporti intercomunitari le norme delle direttive specificate negli articoli precedenti e quelle del presente decreto sostituiscono quelle applicabili ai veicoli impiegati nei soli trasporti all'interno del territorio italiano.

Le sanzioni previste per le violazioni delle norme nazionali si applicano per l'inosservanza delle norme delle direttive che le sostituiscono.

Roma, addì 22 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Il primo comma dell'art. 11 del D.L. n. 818/1986 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), conferisce al Ministro dei trasporti la facoltà, anche in deroga alle norme vigenti, di emanare disposizioni relative a durata, costruzione, caratteristiche tecniche, procedure di omologazione di alcuni veicoli.

Gli articoli 26, 32, 33, 53 e 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardano gli argomenti sottoelencati:

art. 26: Autoveicoli;
art. 32: Sagoma limite;
art. 33: Pesi massimi;
art. 53: Omologazione del tipo;
art. 58: Carta di circolazione e immatricolazione.

— Il D.M. 29 marzo 1974, concernente: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974.

— La direttiva CEE n. 85/3, relativa «ai pesi, alle dimensioni, e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali» è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 2 del 3 gennaio 1985.

— La direttiva CEE n. 86/360, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77 del 13 novembre 1986, modifica la direttiva CEE n. 85/3 predetta.

— La direttiva CEE n. 86/364, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 2ª serie speciale - n. 77 del 13 novembre 1986, riguarda le prove di conformità dei veicoli alla direttiva n. 85/3/CEE predetta.

Nota all'art. 1:

Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/364 si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'argomento dell'art. 32 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse.

— La legge n. 38/1982 reca modifiche ad alcuni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815.

— Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'argomento degli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 38/1982 si veda nelle note all'art. 3.

— Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 si veda nelle note alle premesse.

87A0055

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Autorizzazione alla S.I.A.C. - Società italiana assicurazione cavalli S.p.a., in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli aerei, incendio ed elementi naturali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante nuove norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla S.I.A.C. - Società italiana assicurazione cavalli S.p.a.;

Vista la domanda in data 28 gennaio 1985 della S.I.A.C. - Società italiana assicurazione cavalli S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami infortuni, malattie, corpi di veicoli aerei e incendio nonché della riassicurazione nei rami già esercitati;

Vista la lettera in data 23 ottobre 1986, prot. n. 616223, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole all'autorizzazione della società all'esercizio della sola assicurazione nei rami richiesti;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Decreta:

La S.I.A.C. - Società italiana assicurazione cavalli S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami:

infortuni;
malattie;
corpi di veicoli aerei;
incendio ed elementi naturali.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A0084

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a due parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quattordici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di S. Angelo in Vado.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di S. Angelo in Vado determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti due parrocchie costituite nella diocesi di S. Angelo in Vado, entrambe in comuni della provincia di Pesaro e Urbino, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Sant'Angelo in Vado, parrocchia di S. Michele Arcangelo nella Basilica Cattedrale, sita in 61048, via XX Settembre, 4.

2. Borgopace, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 61040 frazione Lamoli, via Bocca Trabaria.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quattordici chiese parrocchiali, tutte aventi sede nel comune di S. Angelo in Vado (Pesaro e Urbino):

1. Chiesa parrocchiale di S. Andrea in Valcasula, sita in località S. Andrea.

2. Chiesa parrocchiale di S. Florido in località Sorbetolo.

3. Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in località Selvanera.

4. Chiesa parrocchiale di S. Eusebio in località S. Eusebio.

5. Chiesa parrocchiale di S. Martino in località Selvanera.

6. Chiesa parrocchiale di S. Maria dei Medici in località Medici.

7. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in località Cassia.

8. Chiesa parrocchiale di S. Sisto in località Caresto.

9. Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in località Bacciuccari.

10. Chiesa parrocchiale di S. Marina in località Magnavacca.

11. Chiesa parrocchiale di S. Donato in località Palazzi.

12. Chiesa parrocchiale di S. Pietro in Metola, sita in località S. Pietro.

13. Chiesa parrocchiale di S. Maria in località Valdimete.

14. Chiesa parrocchiale di S. Cristoforo in località Calpulcio.

Art. 4.

Alle quattordici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia di S. Michele Arcangelo nella Basilica Cattedrale, sita in Sant'Angelo in Vado, via XX Settembre, 4.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per la parrocchia che succede alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per entrambe le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

87A0025

DECRETO 23 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantaquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantadue chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 agosto 1986, con il quale il vescovo diocesano di Terracina-Latina, Priverno e Sezze determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantaquattro parrocchie costituite nelle diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze, tutte in comuni della provincia di Latina, aventi la denominazione e la sede ciascuna indicate:

1. Aprilia, parrocchia di S. Pietro in Formis, sita in 04010 Campoverde, via Pontina Vecchia.

2. Bassiano, parrocchia di S. Erasmo, sita in 04010 Bassiano, piazza S. Erasmo.

3. Cisterna di Latina, parrocchia della Trasfigurazione, sita in 04012 Cerciabella presso canonica.

4. Cisterna di Latina, parrocchia Madonna dell'Olmo, sita in 04010 Olmobello, via Nettuno.

5. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 04012 Cisterna di Latina, viale Anita Garibardi.

6. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 04010 Le Castella presso canonica.

7. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 04010 Borgo Flora presso canonica.

8. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 04010 Doganella di Ninfa, via Ninfina.

9. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04012 Cisterna di Latina, piazza 19 Marzo.

10. Cisterna di Latina, parrocchia di S. Valentino, sita in 04012 Cisterna di Latina, quartiere S. Valentino.

11. Cori, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 04010 Giulianello, via Garibaldi.

12. Cori, parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in 04010 Cori, via S. Maria della Pietà.

13. Cori, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 04010 Cori, via della Repubblica 6.

14. Latina, parrocchia di Gesù Divin Lavoratore, sita in 04100 Latina, via Pantanaccio.

15. Latina, parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, sita in 04100 Latina, via 24 maggio.

16. Latina, parrocchia della Madonna di Loreto, sita in 04100 Latina, via Terminillo.

17. Latina, parrocchia Maria Immacolata, sita in 04010 Borgo Carso, Centro.

18. Latina, parrocchia del Sagratissimo Cuore di Gesù, sita in 04010 Borgo Sabotino, Centro.

19. Latina, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 04100 Latina, piazza Paolo VI.

20. Latina, parrocchia di S. Antonio, sita in 04100 Latina, via Torre la Felce.

21. Latina, parrocchia di S. Benedetto, sita in 04010 Borgo Piave, Centro.

22. Latina, parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 04100 Latina, via Piave.

23. Latina, parrocchia di S. Chiara, sita in 04100 Latina, via degli Aurunci.

24. Latina, parrocchia di S. Domitilla, sita in 04100 Latina, via Piemonte.

25. Latina, parrocchia di Francesco d'Assisi, sita in 04100 Latina, viale dei Cappuccini.

26. Latina, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 04010 Borgo Grappa, via Litoranea.

27. Latina, parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, sita in 04013 Latina Scalo, piazza S. Giuseppe.

28. Latina, parrocchia di S. Luca, sita in 04100 Latina, via Pontina.

29. Latina, parrocchia di S. Marco, sita in 04100, piazza S. Marco.

30. Latina, parrocchia di S. Maria di Sessano, sita in 04010 Borgo Podgora, Centro.

31. Latina, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 04100 Latina, piazza S. Maria Goretti.

32. Latina, parrocchia di S. Matteo Apostolo, sita in 04100 Latina, via Nascosa.

33. Latina, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Borgo S. Michele, Centro.

34. Latina, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 04013 Tor Tre Ponti, via Appia km. 65,6.

35. Latina, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, sita in 04100 Latina, via Romagnoli.

36. Latina, parrocchia di S. Pio X, sita in 04100 Borgo Isonzo, via Isonzo.

37. Latina, parrocchia di S. Rita, sita in 04100 Latina, via G. Rossa.

38. Latina, parrocchia di Stella Maris, sita in 04010 Capoportiere, via del Lido.

39. Latina, parrocchia Vergine del SS. Rosario, sita in 04010 Borgo Faiti, piazza S. Paolo.

40. Maenza, parrocchia di Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Maenza, via Risorgimento.

41. Norma, parrocchia SS. Annunziata, sita in 04010 Norma, via Formale.

42. Pontinia parrocchia della Sacra Famiglia, sita in 04014 Quartaccio.

43. Pontinia, parrocchia di S. Anna, sita in 04014 Pontinia, piazza Paolo VI.

44. Priverno, parrocchia della Madonna di Pompei, sita in 04015 Ceriara, via dei Monti Lepini.

45. Priverno, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 04015 Priverno, via S. Antonio Abate.

46. Priverno, parrocchia di S. Benedetto, sita in 04015 Priverno.

47. Priverno, parrocchia dei Santi Cristoforo e Vito, sita in 04015 Priverno, via S. Cristoforo.

48. Priverno, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 04015 Priverno, via S. Giovanni.

49. Priverno, parrocchia di S.Maria, sita in 04015 Priverno, piazza Vittorio Emanuele.

50. Priverno, parrocchia di S.Maria Annunziata, sita in 04015 Priverno, via S. Tommaso d'Aquino.

51. Priverno, parrocchia di S. Martino, sita in 04015 Priverno, via S. Martino.

52. Roccagorga, parrocchia dei Santi Leonardo ed Erasmo, sita in 04010 Roccagorga.

53. Roccamassima, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Roccamassima, via della Marina.

54. Roccasecca dei Volsci, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Roccasecca dei Volsci, piazza Umberto.

55. Sabaudia, parrocchia di Cristo Re, sita in 04010 Borgo Vodice, Centro.

56. Sabaudia, parrocchia di Nostra Signora di Fatima, sita in 04016 Molella, via Litoranea.

57. Sabaudia, parrocchia SS. Annunziata, sita in 04016 Sabaudia, piazza Regina Margherita.

58. Sabaudia, parrocchia di S. Donato Vescovo e Martire, sita in 04010 Borgo S. Donato, Centro.

59. San Felice Circeo, parrocchia di S. Felice Martire, sita in 04017 San Felice Circeo, piazza Regina Margherita.

60. San Felice Circeo, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 04010 Borgo Montenero, piazza 4 Ottobre.

61. San Felice Circeo, parrocchia di S. Maria della Mercede, sita in 04017 La Cona.

62. Sermoneta, parrocchia Nostra Signora di Lourdes, sita in 04010 Borgo Tufette.

63. Sermoneta, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Semoneta, piazza S. Maria.

64. Sermoneta, parrocchia di S. Stefano Martire, sita in 04010 Valvisciolo, via Badia 14.

65. Sermoneta, parrocchia di S. Tommaso d'Aquino, sita in 04010 Pontenuovo.

66. Sezze, parrocchia, di S. Carlo da Sezze, sita in 04010 Sezze Scalo, via Monti Lepini.

67. Sezze, parrocchia di S. Francesco Saverio, sita in 04018 Sezze, via Chiesa Nuova.

68. Sezze, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 04018 Sezze, contrada Crocemoschitto.

69. Sezze, parrocchia di S. Lucia, sita in 04018 Sezze, via S. Lucia.

70. Sezze, parrocchia di S. Maria, sita in 04018 Sezze, piazza Duomo.

71. Sezze, parrocchia di S. Pietro, sita in 04018 Sezze, piazza Margherita.

72. Sezze, parrocchia dei Santi Sebastiano e Rocco, sita in 04018 Sezze, via SS. Sebastiano e Rocco.

73. Sonnino, parrocchia Divina Maternità di Maria, sita in 04010, Frasso.

74. Sonnino, parrocchia di S. Giovanni, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele.

75. Sonnino, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele.

76. Terracina, parrocchia Madonna di Porto Salvo, sita in 04019 Terracina, via Badino.

77. Terracina, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 04010 Borgo Hermada, Centro.

78. Terracina, parrocchia di S. Cesareo, sita in 04019 Terracina, piazza del Municipio.

79. Terracina, parrocchia dei Santi Damiano e Cosma, sita in 04019 Terracina, via delle Arene.

80. Terracina, parrocchia di S. Domenico Savio, sita in 04019 Terracina, via delle Arene.

81. Terracina, parrocchia dei Santi Martiri Terracinesi, sita in 04019 Terracina, contrada Stazione.

82. Terracina, parrocchia di S. Pio X, sita in 04010 La Fiora.

83. Terracina, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 04019 Terracina, via Roma.

84. Terracina, parrocchia di S. Silviano, sita in 04019 Terracina, contrada S. Silviano.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantadue chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Latina:

1. Aprilia, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Formis, sita in 04010 Campoverde, via Pontina Vecchia.

2. Bassiano, chiesa parrocchiale di S. Erasmo, sita in 04010 Bassiano, piazza S. Erasmo.

3. Bassiano, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 04010 Bassiano.

4. Cisterna di Latina, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04012 Cisterna di Latina, piazza 19 Marzo.

5. Cisterna di Latina, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in 04010 Le Castella.

6. Cori, chiesa parrocchiale di S. Maria della Pietà, sita in 04010 Cori, via S. Maria della Pietà.

7. Cori, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 04010 Cori, via della Repubblica.

8. Cori, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Cori, via dell'Unità.

9. Cori, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 04010 Cori, via delle Colonne.

10. Cori, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, sita in 04010 Giulianello, via Garibaldi.

11. Latina, chiesa parrocchiale Beata Vergine del SS. Rosario, sita in 04010 Borgo Faiti, Piazza S. Paolo.

12. Latina, chiesa parrocchiale Maria Immacolata, sita in 04010 Borgo Carso, Centro.

13. Latina, chiesa parrocchiale del Sacratissimo Cuore di Gesù, sita in 04010 Borgo Sabotino, Centro.

14. Latina, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Sposo della Vergine Maria Celeste, sita in 04013 Latina Scalo, piazza S. Giuseppe.

15. Latina, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 04010 Tor Tre Ponti, via Appia km 65,6.

16. Latina, chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti e S. Caterina Vergine e Martire, sita in 04100 Latina, piazza S. Maria Goretti.

17. Maenza, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 040 Maenza, via Risorgimento.

18. Norma, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 04010 Norma, via Formale.

19. Priverno, chiesa parrocchiale di S. Benedetto, sita in 04015 Priverno.

20. Priverno, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, sita in 04015 Priverno, via S. Giovanni.

21. Priverno, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 04015 Priverno, piazza Vittorio Emanuele.

22. Priverno, chiesa parrocchiale dei SS. Cristoforo e Vito, sita in 04015 Priverno, via S. Cristoforo.

23. Priverno, chiesa parrocchiale dei SS. Nicola e Lucia e Madonna di Pompei, sita in 04015 Ceriara, via dei Monti lepini.

24. Roccagorga, chiesa parrocchiale dei Santi Leonardo ed Erasmo, sita in 04010 Roccagorga.

25. Roccamassima, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Roccamassima, via della Marina.

26. Roccasecca dei Volsci, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Roccasecca dei Volsci, piazza Umberto.

27. San Felice Circeo, chiesa parrocchiale di S. Felice II Papa e Martire, sita in 04017 San Felice Circeo, piazza Regina Margherita.

28. San Felice Circeo, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, sita in 04010 Borgo Montenero, piazza 4 Ottobre.

29. Sermoneta, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Sermoneta, via della Valle.

30. Sermoneta, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Sermoneta, piazza S. Maria.

31. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Francesco Saverio, sita in 04018 Sezze, via Chiesa Nuova.

32. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire, sita in 04018 Sezze, contrada Crocemoschitto.

33. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 04018 Sezze, piazza Duomo.

34. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 04018 Sezze, via S. Carlo da Sezze.

35. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Parasceve e S. Lucia, sita in 04018 Sezze, via S. Lucia.

36. Sezze, chiesa parrocchiale dei Santi Angelo e Nicola, sita in 04018 Sezze, piazza Regina Margherita.

37. Sezze, chiesa parrocchiale dei Santi Sebastiano e Rocco, sita in 04018 Sezze, via SS. Sebastiano e Rocco.

38. Sonnino, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele.

39. Sonnino, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele.

40. Terracina, chiesa parrocchiale di S. Cesareo, sita in 04019 Terracina, piazza Municipio.

41. Terracina, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 04019 Terracina.

42. Terracina, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, sita in 04019 Terracina, via Roma.

Art. 4.

Alle quarantadue chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quindici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI LATINA

1. Bassiano, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 04010 Bassiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Erasmo, sita in 04010 Bassiano, piazza S. Erasmo.

2. Cori, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Cori, via dell'Unità, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in 04010 Cori, via S. Maria della Pietà.

3. Cori, chiesa parrocchiale di SS. Salvatore, sita in 04010 Cori, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria della Pietà, sita in 04010 Cori, via S. Maria della Pietà.

4. Cori, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, sita in 04010 Giulianello, via Garibaldi.

5. Latina, chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria del SS. Rosario, sita in 04010 Borgo Faiti, per l'intero patrimonio la parrocchia di Vergine del SS. Rosario, sita in 04010 Borgo Faiti, piazza S. Paolo.

6. Latina, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Sposo della Vergine Maria Celeste, sita in 04013 Latina Scalo, piazza S. Giuseppe, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, sita in 04013 Latina Scalo, piazza S. Giuseppe.

7. Latina, chiesa parrocchiale di S. Maria Goretti e S. Caterina Vergine e Martire, sita in 04100 Latina, piazza S. Maria Goretti, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 04100 Latina, piazza S. Maria Goretti.

8. Priverno, chiesa parrocchiale dei SS. Nicola e Lucia e Madonna di Pompei, sita in 04015 Ceriara, via dei Monti Lepini, per l'intero patrimonio la parrocchia di Madonna di Pompei, sita in 04015 Ceriara, via Monti Lepini.

9. San Felice Circeo chiesa parrocchiale di S. Felice II Papa e Martire, sita in 04017 San Felice Circeo, piazza Regina Margherita, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Felice Martire, sita in 04017 San Felice Circeo, piazza Regina Margherita.

10. Sermoneta, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 04010 Sermoneta, via della Valle, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, sita in 04010 Sermoneta, piazza S. Maria.

11. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 04018 Sezze, via S. Carlo da Sezze, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in 04018 Sezze, piazza Duomo.

12. Sezze, chiesa parrocchiale di S. Parasceve e S. Lucia, sita in 04018 Sezze, via S. Lucia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lucia, sita in 04018 Sezze, via S. Lucia.

13. Sezze, chiesa parrocchiale dei Santi Angelo e Nicola, sita in 04018 Sezze, piazza Regina Margherita, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in 04018 Sezze, piazza Regina Margherita.

14. Sonnino, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni, sita in 04010 Sonnino, via Vittorio Emanuele.

15. Terracina, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 04019 Terracina, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cesareo, sita in 04019 Terracina, piazza Municipio;

— relativamente alle restanti ventisette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di propritá dell'Istituto per il sostentamento del cleo che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

87A0027

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° dicembre 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 159,459.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (residui 1984)

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 (articoli 17 e 20), per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Vista la legge di bilancio n. 42/1986;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni, di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto n. 022 del 29 ottobre 1986 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Vista la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1986, n. 688/1986;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 175284 del 12 novembre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale, fra l'altro, è stata apportata una variazione in aumento al cap. 7090 di lire 159,459.8 miliardi sia in termini di residui, sia in termini di cassa;

Ritenuto di dover impegnare, a favore della Cassa depositi e prestiti, il sopraindicato importo di lire 159,459.8 miliardi — in aggiunta ai soprariportati importi già impegnati ammontanti a complessive lire 634,597.2 miliardi — da destinare successivamente alle regioni, per gli ulteriori finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili 1984, al momento in regola con l'apertura cantieri, secondo quanto disposto al punto 2 della richiamata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 159,459.8 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura cantieri, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Lombardia	1.460.100.000
Abruzzo	11.623.100.000
Basilicata	4.753.700.000
Calabria	1.742.100.000
Campania	20.277.700.000
Emilia-Romagna	5.144.500.000
Friuli-Venezia Giulia	3.703.200.000
Lazio	5.143.200.000
Liguria	6.671.100.000
Marche	6.685.900.000
Molise	5.724.500.000
Piemonte	25.395.200.000
Puglia	15.538.000.000
Sardegna	14.819.400.000
Sicilia	12.444.300.000
Toscana	2.268.700.000
Umbria	2.731.600.000
Veneto	13.333.500.000
Totale . . .	159.459.800.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 132

6A10208

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 1986) **coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1986, n. 899** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986), **recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica ad uso abitazione e sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.*

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale.

Art. 2.

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'*articolo 1* restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione e integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di *conversione* del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

Art. 3.

1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo *provvisoriamente esecutivo* o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione *sostitutiva di atto di notorietà* da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

3. Il locatore che nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

5-bis. *Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosità.*

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonché ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 5.

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; *una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo.*

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.

5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

8. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, il prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 8, può essere maggiorato in misura non superiore al 20 per cento.

10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2 *e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario.*

11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.

14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera *a)* del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il CER accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge.

*15-*bis. *I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto.*

16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera *a)* del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui sono garantiti dallo Stato.

17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria» e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento «Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73».

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis *dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e* 9-bis *del predetto articolo è elevata al 4 per cento.*

2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.

3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-ter.

1. Il termine di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Art. 6.

1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Per le esigenze di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'art. 2 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:

«1. L'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. — 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.

3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento"».

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Si riporta il testo dell'allegato *A* alla delibera CIPE 30 maggio 1985:

«ALLEGATO *A*

ELENCO COMPLETO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI N. 94/1982 E N. 118/1985 E DALLE RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE.

COMUNI CON OLTRE 300.000 ABITANTI

Catania	Palermo
Bari	Venezia
Roma	Torino
Genova	Napoli
Firenze	Bologna
Milano	

ALTRI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Taranto
Imperia
Pescara
Savona
Siena
Siracusa
Bergamo
Mantova
Foggia
Benevento
Livorno
La Spezia
Sassari
Bolzano
Cagliari
Varese
Cremona
Salerno
Pavia
Padova
Ferrara
Verona
Avellino
Agrigento
Vicenza
Brindisi
Aosta
Trieste
Pisa
Lecce
Treviso
Messina
Rovigo
Reggio Calabria
Trapani
Grosseto
Viterbo
Nuoro
Ancona
Chieti
Brescia
Latina
Arezzo
Parma
Massa Carrara
Campobasso
Caserta
Modena
Matera
Trento
Udine
Novara
Perugia
Potenza
L'Aquila

COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Provincia di Torino

Alpignano
Baldissero Torinese
Beinasco
Borgaro Torinese
Caselle Torinese
Collegno
Grugliasco
Leini
Moncalieri
Nichelino
Orbassano
Pecetto Torinese
Pino Torinese
Rivalta di Torino
Rivoli
San Mauro Torinese
Settimo Torinese
Venaria

Provincia di Novara

Galtignaga
Cameri
Casalino
Galliate
Garbagna Novarese
Granozzo con Monticello
Nibbiola
Romentino
San Pietro Mosezzo
Trecate

Provincia di Aosta

Charvensod
Gignod
Gressan
Pollein
Roisan
Saint-Christophe
Sarre

Provincia di Milano

Agrate Brianza
Arese
Assago
Bollate
Bressò
Buccinasco
Cambiago
Cernusco sul Naviglio
Cesano Boscone
Cesano Maderno
Cinisello Balsamo
Cologno Monzese
Cormano
Corsico
Cusago
Cusano Milanino
Desio
Gaggiano
Garbagnate Milanese
Lissone
Monza
Muggiò
Nova Milanese
Novate Milanese
Opera
Paderno Dugnano
Pero
Peschiera Borromeo
Pieve Emanuele
Pioltello
Pregnana Milanese
Rho
Rozzano
San Donato Milanese
San Giuliano Milanese
Segrate
Sesto San Giovanni
Settimo Milanese
Trezzano sul Naviglio
Varedo
Vimercate
Vimodrone

Provincia di Varese

Arcisate
Azzate
Bodio Lomnago
Brinzio
Buguggiate
Cantello
Casciago
Castello Cabiaglio
Cazzago Brabbia
Galliate Lombardo
Gavirate
Gazzada Schianno
Induno Olona
Lozza
Luvinate
Malnate

Provincia di Bergamo

Azzano San Paolo
Curno
Dalmine
Gorle
Lallio
Mozzo
Orio al Serio
Paladina
Ponteranica
Seriate
Sorisole
Stezzano
Torre Boldone
Treviolo
Valbrembo

Provincia di Brescia

Borgosatollo
Botticino
Bovezzo
Castel Mella
Cestenedolo
Cellatica
Collebeato
Concesio
Flero
Gardone Val Trompia
Gussago
Lumezzane
Nave
Rezzato
Roncadelle
San Zeno Naviglio
Sarezzo

Provincia di Pavia

Borgarello
Carbonara al Ticino
Certosa di Pavia
Cura Carpignano
Marcignano
San Genesio ed Uniti
San Martino Siccomario
Sant'Alessio con Vialone
Torre d'Isola
Travacò Siccomario
Valle Salimbene

Provincia di Cremona

Bonemerse
Castelverde
Gadesco-Pieve Delmona
Gerre de' Caprioli
Malagnino
Persico Dosimo
Sesto ed Uniti
Spinadesco
Stagno Lombardo

Provincia di Mantova

Bagnolo San Vito
Curtatone
Porto Mantovano
Roncoferraro
San Giorgio di Mantova
Virgilio

Provincia di Bolzano

Appiano sulla Strada del Vino
Cornedo all'Isarco
Laives
Nova Ponente
Renon
San Genesio Atesino
Terlano
Vadena

Provincia di Trento

Albiano
Aldeno
Besenello
Calavino
Cavedine
Cimone
Civezzano
Garniga
Giovo
Lasino
Lavis
Pergine Valsugana
Terlago
Vezzano
Vigolo Vattaro

Provincia di Venezia

Campagna Lupia
Chioggia
Iesolo
Marcon
Martellago
Mira
Musile di Piave
Quarto d'Altino
Scorzé
Spinea
Vigonovo

Provincia di Verona

Bussolengo
Buttapietra
Castel d'Azzano
Grezzana
Mezzane di Sotto
Negrar
Pescantina
Roveré Veronese
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
San Mauro di Saline
San Pietro in Cariano
Sommacampagna
Sona
Tregnago
Villafranca di Verona

Provincia di Vicenza

Altavilla Vicentina
Arcugnano
Bolzano Vicentino
Caldogno
Costabissara
Creazzo
Dueville
Longare
Monteviale
Monticello Conte Otto
Quinto Vicentino
Torri di Quartesolo

Provincia di Treviso

Carbonera
Casier
Paese
Ponzano Veneto
Preganziol
Quinto di Treviso
Silea
Villorba
Zero Branco

Provincia di Padova

Abano Terme
Albignasego
Cadoneghe
Legnaro
Limena
Noventa Padovana
Ponte San Nicolò
Rubano
Saonara
Salvezzano Dentro
Vigodarzere
Vigonza
Villafranca Padovana

Provincia di Rovigo

Arquà Polesine
Bosaro
Ceregnano
Costa di Rovigo
Crespino
Lusia
Pontecchio Polesine
San Martino di Venezze
Villadose
Villanova del Ghebbo

Provincia di Udine

Campoformido
Martignacco
Pasian di Prato
Pavia di Udine
Povoletto
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Reana del Roiale
Remanzacco
Tavagnacco

Provincia di Trieste

Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico

Provincia di Genova

Arenzano
Bargagli
Bogliasco
Camogli
Campomorone
Ceranesi
Chiavari
Cogoleto
Davagna
Lavagna
Masone
Mele
Mignanego
Moneglia
Montoggio
Pieve Ligure
Portofino
Rapallo
Recco
Santa Margherita Ligure
Sant'Olcese
Serra Ricco
Setri Levante
Sori
Tiglieto
Zoagli

Provincia di Imperia

Bordighera
Camporosso
Civezza
Diano Arentino
Diano Castello
Diano Marina
Dolcedo
Ospedaletti
Pontedassio
Riva Ligure
San Lorenzo al Mare
San Remo
Taggia
Vallecrosia
Vasia
Ventimiglia

Provincia di Savona

Alassio
Albenga
Albisola Marina
Albisola Superiore
Altare
Andora
Bergeggi
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Cairo Montenotte
Celle Ligure
Ceriale
Finale Ligure
Laigueglia
Loano
Noli
Pietra Ligure
Quiliano
Spotorno
Vado Ligure
Varazze

Provincia di La Spezia

Arcola
Follo
Lerici
Portovenere
Riccò del Golfo di Spezia
Riomaggiore
Vezzano Ligure

Provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Maggiore
Castenaso
Granarolo dell'Emilia
Pianoro
San Lazzaro di Savena
Sasso Marconi
Zola Predosa

Provincia di Parma

Collecchio
Felino
Fontanellato
Fontevivo
Langhirano
Lesignano de' Bagni
Mezzani
Montechiarugolo
Noceto
Sala Baganza
Sorbolo
Torrile
Traversetolo
Trecasali

Provincia di Modena

Bastiglia
Bomporto
Campogalliano
Carpi
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Formigine
Nonantola
San Cesario sul Panaro
Soliera
Spilamberto

Provincia di Ferrara

Argenta
Bondeno
Copparo
Formignana
Masi Torello
Ostellato
Poggio Renatico
Ro
Tresigallo
Vigarano Mainarda
Voghiera

Provincia di Forlì

Rimini

Provincia di Firenze

Bagno a Ripoli
Campi Bisenzio
Fiesole
Impruneta
Prato
Scandicci
Sesto Fiorentino

Provincia di Massa Carrara

Carrara
Fivizzano
Fosdinovo
Montignoso

Provincia di Lucca

Camaiore
Forte dei Marmi
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio

Provincia di Pistoia

Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pieve a Nievole

Provincia di Livorno

Collesalvetti
Rosignano Marittimo

Provincia di Pisa

Cascina
San Giuliano Terme

Provincia di Arezzo

Anghiari
Capolona
Castiglion Fibocchi
Castiglion Fiorentino
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Laterina
Marciano della Chiana
Monterchi
Monte San Savino
Subbiano

Provincia di Siena

Asciano
Castelnuovo Berardenga
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Sovicille

Provincia di Grosseto

Campagnatico
Castiglione della Pescaia
Gavorrano
Magliano in Toscana
Roccastrada
Scansano

Provincia di Perugia

Assisi
Bastia
Corciano
Deruta
Gubbio
Magione
Marsciano
Panicale
Piegaro
Torgiano
Umbertide
Valfabbrica

Provincia di Ancona

Agugliano
Camerano
Camerata Picena
Falconara Marittima
Offagna
Osimo
Polverigi
Sirolo

Provincia di Roma

Albano Laziale
Anguillara Sabazia
Ardea
Campagnano di Roma
Castel Gandolfo
Castel San Pietro Romano
Cerveteri
Ciampino
Colonna
Formello
Frascati
Gallicano nel Lazio
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Ladispoli
Marino
Mentana
Montecompatri
Monte Porzio Catone
Monterotondo
Palestrina
Poli
Pomezia
Riano
Sacrofano
San Gregorio da Sassola
Tivoli
Zagarolo

Provincia di Viterbo

Bagnoregio
Bomarzo
Canepina
Caprarola
Celleno
Civitella d'Agliano
Graffignano
Marta
Montefiascone
Monte Romano
Soriano nel Cimino
Tuscania
Vetralla
Vitorchiano

Provincia di Latina

Aprilia
Cisterna di Latina
Pontinia
Sabaudia
Sermoneta
Sezze

Provincia di L'Aquila

Barete
Barisciano
Cagnano Amiterno
Campotosto
Capitignano
Fossa
Lucoli
Ocre
Pizzoli
Rocca di Cambio
Santo Stefano di Sessanio
Scoppito
Tornimparte

Provincia di Pescara

Montesilvano
Spoltore

Provincia di Chieti

Bucchianico
Casalincontrada
Francavilla al Mare
Ripa Teatina
San Giovanni Teatino
Torrevecchia Teatina

Provincia di Campobasso

Busso
Campodipietra
Ferrazzano
Matrice
Mirabello Sannitico
Oratino
Ripalimosano
San Giovanni in Galdo
Vinchiaturo

Provincia di Napoli

Acerra
Arzano
Casandrino
Casavatore
Casoria
Cercola
Ercolano
Frattamaggiore
Liveri
Marano di Napoli
Melito di Napoli
Mugnano di Napoli
Portici
Pozzuoli
Quarto
San Giorgio a Cremano
Torre Annunziata
Torre del Greco
Volla

Provincia di Caserta

Capua
Casagiove
Castel Morrone
Maddaloni
San Nicola la Strada
Valle di Maddaloni

Provincia di Benevento

Apollosa
Castelpoto
Foglianise
Fragneto Monforte
Limatola
Paduli
Pesco Sannita
Pietrelcina
San Leucio del Sannio
San Nicola Manfredi
Sant'Agata de' Goti
Sant'Angelo a Cupolo
Torrecuso

Provincia di Avellino

Aiello del Sabato
Atripalda
Capriglia Irpina
Contrada
Grottolella
Manocalzati
Mercogliano
Monteforte Irpino
Montefredani
Ospedaletto d'Alpinolo
Summonte

Provincia di Salerno

Baronissi
Cava de' Tirreni
Giffoni Valle Piana
Pellezzano
Pontecagnano Faiano
San Cipriano Picentino
San Mango Piemonte
Vietri sul Mare

Provincia di Bari

Adelfia
Bitonto
Bitritto
Capurso
Giovinazzo
Modugno
Mola di Bari
Noicattaro
Triggiano
Valenzano

Provincia di Foggia

Ascoli Satriano
Carapelle
Castelluccio dei Sauri
Cerignola
Lucera
Manfredonia
Ordona
Orta Nova
Rignano Garganico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Severo
Stornara
Stornarella
Troia

Provincia di Taranto

Crispiano
Faggiano
Grottaglie
Leporano
Massafra
Monteiasi
Montemesola
Pulsano
San Giorgio Jonico

Provincia di Brindisi

Carovigno
Cellino San Marco
Latiano
Mesagne
San Donaci
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni

Provincia di Lecce

Arnesano
Cavallino
Lequile
Lizzanello
Monteroni di Lecce
Novoli
San Cesario di Lecce
Squinzano
Surbo
Trepuzzi
Vernole

Provincia di Potenza

Anzi
Avigliano
Brindisi Montagna
Cancellara
Picerno
Pietragalla
Pignola
Ruoti
Tito
Vaglio Basilicata

Provincia di Matera

Cirigliano
Ferrandina
Garaguso
Grassano
Grottole
Miglionico
Montescaglioso
Tricarico

Provincia di Reggio Calabria

Calanna
Campo Calabro
Cardeto
Fiumara
Laganadi
Montebello Ionico
Motta San Giovanni
Roccaforte del Greco
Sant'Alessio in Aspromonte
Santo Stefano in Aspromonte
Villa San Giovanni

Provincia di Palermo

Altofonte
Belmonte Mezzagno
Camporeale
Ficarazzi
Isola delle Femmine
Misilmeri
Monreale
San Cipirello
San Giuseppe Jato
Torretta
Villabate

Provincia di Trapani

Erice
Paceco

Provincia di Messina

Fiumedinisi
Itala
Monforte San Giorgio
Roccavaldina
Rometta
Saponara
Scaletta Zanglea
Spadafora
Torregrotta
Valdina
Venetico
Villafranca Tirrena

Provincia di Agrigento

Aragona
Cattolica Eraclea
Favara
Joppolo Giancaxio
Montallegro
Naro
Palma di Montechiaro
Porto Empedocle
Raffadali
Realmonte
Sant'Angelo Muxaro
Siculiana

Provincia di Catania

Aci Castello
Belpasso
Camporotondo Etneo
Gravina di Catania
Mascalucia
Misterbianco
Motta Sant'Anastasia
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Sant'Agata li Battiati
Tremestieri Etneo

Provincia di Siracusa

Avola
Canicattini Bagni
Floridia
Melilli
Noto
Pallazzolo Acreide
Priolo Gargallo
Solarino
Sortino

Provincia di Cagliari

Assemini
Capoterra
Maracalagonis
Quartu Sant'Elena
Selargius
Settimo San Pietro
Sestu
Sinnai

Provincia di Sassari

Alghero
Muros
Olmedo
Osilo
Ossi
Porto Torres
Sennori
Sorso
Tissi
Uri
Usini

Provincia di Nuoro

Dorgali
Mamoiada
Oliena
Orani
Orgosolo
Orune».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il terzo comma dell'art. 13 del D.L. n. 9/1982 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, prevede che: «Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area».

Nota all'art. 3, comma 3:

La legge n. 392/1978 disciplina la locazione degli immobili urbani. Il testo degli articoli da 12 a 24, collocati nell'ambito del capo I riguardante la locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, è il seguente:

«Art. 12 *(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione).* — Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

Le suddette modalità si applicano fino all'attuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

Art. 13 *(Superficie convenzionale).* — La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 15 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

Le superfici di cui alle lettere *a), b)* e *d)* si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

L'elemento di cui alla lettera *e)* entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera *a).*

Alla superficie di cui alla lettera *a)* si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;

b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;

c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

I coefficienti di cui alle lettere *b)* e *c)* del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'art. 21.

Art. 14 *(Costo base).* — Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:

a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

Art. 15 *(Coefficienti correttivi del costo base).* — I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.

Art. 16 *(Tipologia).* — In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:

a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);

b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);

c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);

d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);

e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);

f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);

g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);

h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

Art. 17 *(Classe demografica dei comuni).* — In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.

Art. 18 *(Ubicazione).* — In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per la zona edificata periferica;

c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;

d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;

e) 1,30 per il centro storico.

I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:

a) 0,85 per la zona agricola;

b) 1 per il centro edificato;

c) 1,10 per il centro storico.

All'interno delle zone di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma ed alle lettere *b)* e *c)* del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

Art. 19 *(Livello di piano)*. — In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;

b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;

c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;

d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere *c)* e *d)* del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

Art. 20 *(Vetustà)*. — In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

a) 1 per cento per i successivi quindici anni;

b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

Art. 21 *(Stato di conservazione e manutenzione)*. — In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:

a) 1,00 se lo stato è normale;

b) 0,80 se lo stato è mediocre;

c) 0,60 se lo stato è scadente.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:

1) pavimenti;

2) pareti e soffitti;

3) infissi;

4) impianto elettrico;

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

6) impianto di riscaldamento,

nonché dei seguenti elementi comuni:

1) accessi, scale e ascensore;

2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

Art. 22 *(Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975)*. — Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;

b) dell'incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore

Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.

Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'art. 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

Art. 23 *(Riparazioni straordinarie)*. — Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.

Art. 24 *(Aggiornamento del canone).* — Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».

Note all'art. 4, comma 2:

— Il testo dell'art. 59, primo comma, numeri 1), 2), 3), 6), 7) e 8) della legge n. 392/1978 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) è il seguente:

«Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

(omissis)

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di paretela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo».

— Il testo dell'art. 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del D.L n. 629/1979 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia) è il seguente:

«Le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1 non si applicano:

(omissis)

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253».

Nota all'art. 5, comma 1, lettera b):

Il decimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 9/1982 (per il titolo si veda nella nota all'art. 2, comma 1) prevede che:

«In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 [v. nota all'art. 5, comma 11], e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari».

Nota all'art. 5, comma 4:

La legge n. 457/1978 reca: «Norme per l'edilizia residenziale».

Note all'art. 5, comma 5:

— La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». Il testo del relativo art. 35 è il seguente:

«Art. 35. — Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere *e)* e *g)* e le sanzioni di cui alla lettera *f)* dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera *d)* del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.

Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2».

— La legge n. 10/1977 reca: «Norme per l'edificabilità dei suoli».

Nota all'art. 5, comma 6:

Per il testo della lettera *b)* del primo comma dell'art. 20 della legge n. 457/1978 si veda nella successiva nota all'art. 5, comma 11.

Nota all'art. 5, comma 8:

Per il testo degli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978 si veda nella nota all'art. 3, comma 3.

Nota all'art. 5, comma 11:

Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale):

«Art. 20. *(Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolti e relativi tassi).* — I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:

a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:

1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;

2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;

3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;

b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.

I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera *o)* dell'articolo 3.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo».

I limiti di reddito sono stati modificati, da ultimo, con delibera CIPE 13 febbraio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1986.

Nota all'art. 5, comma 12:

La legge n. 392/1978 disciplina la locazione degli immobili urbani.

Nota all'art. 5 comma 15:

Il comma 9 dell'art. 4 del D.L. n. 12/1985 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1985), recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede che:

«Agli acquisti di cui al precedente comma 1 [acquisti da parte dei comuni di unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare a sfrattati] è riservato l'importo massimo di lire 800 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

Nota all'art. 5 comma 16:

Il D.L.L. n. 1451/1917 reca: «Istituzione presso il Ministero delle poste e dei telegrafi del servizio dei conti correnti e assegni postali».

Nota all'art. 5, comma 17:

Il testo dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 8 del D.L. n. 629/1979 (per il titolo si veda nelle note all'art. 4, comma 2) è il seguente:

«In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma».

Nota all'art. 5, comma 18:

La legge n. 73/1977 reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975».

*Nota all'art. 5-*bis*, comma 1:*

Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9-*bis* dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985 (per il titolo si veda nella nota all'art. 5, comma 15) è il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse opotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.

(Omissis).

9-*bis*. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione».

Il termine del 31 dicembre 1985 era stato già in precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

*Nota all'art. 5-*bis*, comma 3:*

La legge n. 73/1986 reca: «Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti».

*Nota all'art. 5-*ter*, comma 1:*

Il testo dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 (per il titolo si veda nella nota all'art. 2, comma 1), limitatamente agli ultimi tre commi, è il seguente:

«Nel primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole «sulla necessità del locatore» sono inserite le parole «o sulla finita locazione».

Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole «20 per cento» e «10 per cento» sono rispettivamente sostituite con le parole «40 per cento» e «20 per cento».

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984». [Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 4-*bis* del D.L. n. 12/1985 e quindi al 31 dicembre 1987 dal presente articolo 5-*ter*].

Il testo dell'art. 21 del D.L. n. 629/1979, come sopra modificato, è pertanto il seguente:

«Art. 21. — La commissione assegnazione alloggi prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessità del locatore o sulla finita locazione, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 40 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti di cui al comma precedente è riservata una quota non superiore al 20 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano fino al 31 ottobre 1981» [per le successive proroghe si veda l'ultimo comma dell'art. 17 del D.L. n. 9/1982 soprariportato].

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo dei primi due commi dell'art. 16 della legge n. 166/1975 (Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia) è il seguente:

«Il Ministro per i lavori pubblici — Presidente del comitato per l'edilizia residenziale — provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti».

— Il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) è il seguente:

«Art. 2. — Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici — Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale — ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo 16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo di ammortamento.

Nel periodo finale dell'ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l'intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta dal contributo statale per effetto dell'anticipato utilizzo di cui al precedente comma».

«Art. 10. — Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978».

— Il R.D. n. 2440/1923 reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». Il testo dell'art. 36 del predetto decreto, come sostituito dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, poi modificato dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e, da ultimo, dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è il seguente:

«Art. 36. — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Note all'art. 6, comma 2:

— Il testo dell'art. 5-*ter* del D.L. n. 9/1982 (per il titolo si veda nella nota all'art. 2, comma 1), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 5-*ter*. — Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso».

— Per l'art. 36 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Note all'art. 2 della legge di conversione:

— La legge n. 457/1978 reca: «Norme per l'edilizia residenziale».

— La legge n. 167/1962 reca: «Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

87A0039

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350,100	1350,100	1350 —	1350,100	1350,10	1350,10	1350,100	1350,100	1350,100	1350,10
Marco germanico	699,700	699,700	700 —	699,700	699,70	699,70	699,700	699,700	699,700	699,70
Franco francese	210,140	210,140	210,50	210,140	210,14	210,14	210,150	210,140	210,140	210,15
Fiorino olandese	620,750	620,750	620,10	620,750	620,75	620,50	620,250	620,750	620,750	620,75
Franco belga	33,431	33,431	33,60	33,431	33,431	33,51	33,600	33,431	33,431	33,45
Lira sterlina	1985 —	1985 —	1985 —	1985 —	1985 —	1985,85	1986,700	1985 —	1985 —	1985 —
Lira irlandese	1893,400	1893,400	1895 —	1893,400	1893,40	1893,30	1893,200	1893,400	1893,400	—
Corona danese	184,850	184,850	184,90	184,850	184,85	184,85	184,860	184,850	184,850	184,85
Dracma	9,750	9,750	9,75	9,750	—	—	9,747	9,750	9,750	—
E.C.U.	1449,650	1449,650	1450 —	1449,650	1449,65	1449,67	1449,70	1449,650	1449,650	1445,30
Dollaro canadese	984,500	984,500	984 —	984,500	984,50	984,50	984,50	984,500	984,500	984,50
Yen giapponese	8,540	8,540	8,50	8,540	8,54	8,54	8,540	8,540	8,540	8,55
Franco svizzero	832,350	832,350	832 —	832,350	832,35	832,12	831,900	832,350	832,350	832,35
Scellino austriaco	99,402	99,402	99,37	99,402	99,402	99,40	99,404	99,402	99,402	99,40
Corona norvegese	183,050	183,050	183,10	183,050	183,05	183,12	183,200	183,050	183,050	183,05
Corona svedese	199,360	199,360	199,25	199,360	199,36	199,38	199,400	199,360	199,360	199,35
FIM	283,300	283,300	283 —	283,300	283,30	283,37	283,450	283,300	283,300	—
Escudo portoghese	9,250	9,250	9,25	9,250	9,25	9,27	9,290	9,250	9,250	9,25
Peseta spagnola	10,244	10,244	10,245	10,244	10,244	10,24	10,242	10,244	10,244	10,25
Dollaro australiano	898 —	898 —	896 —	898 —	898 —	897,65	897,50	898 —	898 —	898 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1350,100
Marco germanico	699,700
Franco francese	210,145
Fiorino olandese	620,500
Franco belga	33,515
Lira sterlina	1985,850
Lira irlandese	1893,300
Corona danese	184,855
Dracma	9,748
E.C.U.	1449,670
Dollaro canadese	984,500
Yen giapponese	8,540
Franco svizzero	832,125
Scellino austriaco	99,403
Corona norvegese	183,125
Corona svedese	199,380
FIM	283,375
Escudo portoghese	9,270
Peseta spagnola	10,243
Dollaro australiano	897,750

Media dei titoli del 7 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	95,375
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,425
» » » » 1- 4-1983/87	100,650
» » » » 1- 5-1983/87	100,800
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	101,375
» » » » 1-12-1983/87	101,550
» » » » 1- 1-1984/88	101,725
» » » » 1- 2-1984/88	101,700
» » » » 1- 3-1984/88	100,575
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,525
» » » » 1-10-1983/88	101,675
» » » » 1- 7-1990	98,850
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	99,150
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,875
» » » » 18-12-1990	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 17- 1-1991	98,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,425
» » » » 18- 2-1991	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,550
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,650
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1992	100,425
» » » » 1- 2-1992	98,875
» » » » 1- 2-1995	100,100
» » » » 1- 3-1995	97,200
» » » » 1- 4-1995	97,450
» » » » 1- 5-1995	97,925
» » » » 1- 6-1995	98,750
» » » » 1- 7-1995	99,675
» » » » 1- 8-1995	99,400
» » » » 1- 9-1995	99,325
» » » » 1-10-1995	99,575
» » » » 1-11-1995	99,350
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,950
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,900
» » » 12 % 1- 3-1988	103,500
» » » 12,25% 1- 5-1988	104,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	105,200
» » » 12,50% 1-10-1988	104,600
» » » 12,50% 1-11-1988	105,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,475
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,575
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,350
» » » 12 % 1- 4-1989	104,700
» » » 10,50% 1- 5-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,375
» » » 12,50% 1- 2-1990	100,450
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,375
» » » 12 % 1- 4-1990	106,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	103,125
» » » 10 % 1- 6-1990	101,95
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,550
» » » » 1984/91 11,25%	108,875
» » » » 1984/92 10,50%	108,625
» » » » 1985/93 9,60%	104,750
» » » » 1985/93 9,75%	105,025
» » » » 1985/93 8,75%	102,350
» » » » 1985/93 9%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M07017

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 6 gennaio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	182
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	603
Gasolio agricoltura	»	255
Petrolio agricoltura	»	244
Gasolio pesca e piccola marina	»	234
Petrolio pesca e piccola marina	»	224

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	574	577	580	583	586
Petrolio (*)	»	617	620	623	626	629
Olio comb.le fluido	L./kg	339	342	345	348	351

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A0128

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a centotrentotto posti di segretario comunale generale di seconda classe.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a centotrentotto posti di segretario comunale generale di seconda classe, indetto con decreto ministeriale 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 174 del 29 luglio 1986, si svolgeranno in Roma nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1987.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali del palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

87A0038

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia primariato «A»;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di aiuto corresponsabile di medicina generale (divisione B).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

87A0047

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di urologia presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di urologia presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 19 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A0048

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di responsabile del servizio sanitaro di base;

un posto di responsabile del servizio di medicina legale;

un posto di responsabile del servizio di igiene pubblica;

un posto di primario ospedaliero del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di primario ospedaliero del servizio di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di psichiatria (di cui uno per riapertura termini);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica (di cui uno per riapertura termini);

un posto di coadiutore sanitario del servizio di medicina legale;

due posti di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene, produzione e commercio degli alimenti;

un posto di biologo collaboratore;

sette posti di assistente dell'area funzionale di medicina di cui:

uno del servizio di laboratorio di analisi;

uno del servizio di psichiatria;

cinque della divisione di medicina generale;

nove posti di assistente dell'area funzionale di chirurgia di cui:

due del servizio di anestesia e rianimazione (di cui uno per riapertura termini);

tre della divisione di chirurgia generale;

uno della divisione di ortopedia e traumatologia;

tre della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica di cui:

uno del servizio di igiene pubblica;

due ex medici condotti;

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico-economale (riapertura termini);

un posto di collaboratore amministrativo;

quattro posti di coadiutore amministrativo (di cui due riapertura termini);

un posto di commesso;

due posti di portiere;

cinque posti di operatore professionale coordinatore - capo sala (di cui due per la riapertura termini) (di cui due ad indirizzo didattico);

tre posti di operatore professionale coordinatore ostetriche;

trenta posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale (di cui quindici per riapertura termini);

un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore vigile sanitario;

quattro posti di operatore professionale collaboratore tecnici sanitari di radiologia medica;

due posti di assistente tecnico perito chimico;

un posto di assistente tecnico perito agrario;

un posto di operatore tecnico coordinatore dispensa (ex capo servizio operaio);

un posto di operatore tecnico coordinatore lavanderia (ex capo servizio operaio) (riapertura termini);

un posto di operatore tecnico coordinatore manutenzione (ex capo servizio operaio) (riapertura termini);

un posto di operatore tecnico collaboratore centralinista;

un posto di tecnico collaboratore lavanderia;

due posti di operatore tecnico collaboratore elettricista (di cui uno per riapertura termini);

un posto di operatore tecnico collaboratore idraulico;

un posto di operatore tecnico collaboratore muratore;

un posto di agente tecnico (ex operaio qualificato);

cinque posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Chivasso (Torino).

87A0104

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di analisi chimico-cliniche presso l'unità sanitaria locale TA/1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/1, ad un posto di primario ospedaliero di analisi chimico-cliniche, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 189 del 4 dicembre 1986 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

87A0021

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente sanitario coordinatore

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente sanitario coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano

87A0053

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 6 novembre 1984 concernente: «Norme per l'indizione di concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale del personale non docente statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali». (Ordinanza pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987).

La versione integrale dell'allegato *D* all'ordinanza citata in epigrafe, apparso incompleto alla pagina 15 del supplemento sopra specificato, è la seguente:

ALLEGATO *D*

Concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quinta qualifica funzionale indetto in base all'ordinanza ministeriale del 6 novembre 1984.

Sezione I (da compilare in stampatello a cura del candidato)

Dati anagrafici

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno / Mese / Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile M Femminile F

(1) Riportare la sigla automobilistica; per Roma riportare la sigla RM; per i nati all'estero la sigla EE.

Note: ....

87A0113

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221